

COMUNE DI CREMONA

ATTO SOGGETTO AD I.V.A.

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDI SCOLASTICI E GIOCHI PRESSO LA NUOVA SCUOLA PER L’INFANZIA DI SAN FELICE ALLA DITTA CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO & C. S.N.C.– CON SEDE IN VESCOVATO - (CIG Z033179417).

SCRITTURA PRIVATA

premessò che

– con determinazione n. 776/2021 del 13/05/2021 esecutiva a’ sensi di legge, in atti di questo Comune, si affidano i lavori relativi alla fornitura e montaggio di arredi scolastici e giochi presso la nuova scuola per l’infanzia di San Felice alla ditta Cremona Giochi e Arredi di Bonini Franco & C. s.n.c. con sede in Vescovato - P.IVA 00753550193 - per un importo di € 11.565,00, I.V.A. 22% esclusa, per complessivi € 14.109,30 I.V.A. al 22% inclusa.

– Visto il Durc regolare ;

tutto ciò premessò tra

- **DONADIO GIOVANNI** nato a _____ (CF _____) che interviene al presente atto in rappresentanza del **Comune di Cremona**, con sede in Piazza del Comune n. 8 **di seguito Comune**, nella sua qualità di Dirigente del Settore Progettazione e Manutenzione;

e

- **BONINI LAURA** nata a il ----- nella sua qualità di Rappresentante Legale della ditta Cremona Giochi e Arredi di Bonini Franco & C. s.n.c. con sede in Vescovato - P.IVA 00753550193 (**di seguito DITTA**) ;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 OGGETTO

Il Comune, in esecuzione della surricordata determinazione, affida alla Ditta, che accetta, la fornitura e montaggio degli arredi scolastici e giochi presso la nuova scuola dell'infanzia di San Felice con l'osservanza delle condizioni fissate, oltre che nel presente atto, dall'Offerta Economica presentata il 21/04/2021 attraverso la piattaforma Sintel.

ART. 2 CORRISPETTIVO. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

1 - Il compenso (importo contrattuale) spettante all'appaltatore per la fornitura di cui al precedente Art.1 è pari a € 11.565,00 (I.V.A. 22% esclusa), per un importo complessivo di € 14.109,30 (I.V.A 22% inclusa)

2 - In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, la **Ditta** dichiara, per sé ed eventuali aventi causa, di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopraccitata. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto, costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.); le **Parti** convengono espressamente che in tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della **Ditta** della comunicazione con cui il **Comune** dichiara che intende valersi della presenta clausola.

ART. 3 SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA

1 - La consegna della fornitura in oggetto del presente contratto è previsto venga effettuata in una sola volta entro 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento.

ART. 4 PENALI

La penale pecuniaria per il ritardo sul termine della fornitura è fissata nella misura giornaliera pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale, con il limite del 10 per cento dello stesso importo.

ART. 5 CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato dopo la consegna del materiale richiesto ed il suo montaggio, previa presentazione di regolare fattura e la verifica della regolarità contributiva tramite il D.U.R.C., entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura e di tutte le certificazioni.

ART. 6 DIFETTI DI FORNITURA

Per le forniture che il direttore dell'esecuzione accerta eseguite senza la necessaria diligenza e per i difetti di fornitura si applica quanto previsto dall'art. 18 del Capitolato Generale.

ART. 7 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

E' escluso il ricorso alla competenza arbitrale. La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto spetta ai sensi dell'art. 20 c.p.c. al Giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA

1 - A garanzia dell'esatto e perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e di quant'altro previsto dall'art. 103 del Codice, la Ditta ha prodotto polizza fidejussoria n _____ emessa in data ---- da _____ dell'importo _____ ridotta del _____ essendo in possesso della certificazione rilasciata da -- in data valida fino al, agli atti del Comune. L'originale della garanzia per il beneficiario è stato consegnato prima d'ora al Comune. L'originale della garanzia per il beneficiario è stato consegnato prima d'ora al Comune e resterà conservato in custodia presso la Tesoreria comunale

2 - La cauzione verrà progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art.103 del Codice.

ART. 9 OBBLIGHI DELLA DITTA

1 – La Ditta è tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni, a comunicare tempestivamente

all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari ed amministrativi.

2 – La Ditta si impegna per sé e per altri aventi causa alla perfetta osservanza di tutte le norme previste dalle vigenti leggi antimafia.

3 – La Ditta si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le norme sulle assicurazioni sociali derivanti dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi integrativi locali in vigore.

ART. 10 POLIZZE ASSICURATIVE

1 - L'esecutore della fornitura è obbligato, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del **Codice**, a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso della fornitura. La somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto.

2 - La polizza dovrà anche assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione della fornitura. Il massimale per la Responsabilità Civile è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000.

ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applica quanto previsto dagli artt. 107 e 108 del **Codice**.

ART. 12 DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

1 - Qualsiasi notificazione o altra comunicazione fatta nell'ambito o in relazione alle questioni contemplate da questo contratto avverrà per iscritto e sarà consegnata a mano, spedita mediante raccomandata o via posta elettronica certificata.

ART. 13 CODICI DI COMPORTAMENTO -CODICI DI COMPORTAMENTO – PATTO ETICO – PATTO DI INTEGRITA'

1 – Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal “*Codice di comportamento dei dipendenti del Comune*” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2014 – entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune – sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

La Ditta dichiara, altresì di accettare gli obblighi derivante da:

a) il Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Cremona approvato con la deliberazione della giunta comunale n. 103 del 16 Maggio 2018;

b) il “Patto Etico per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti, servizi e forniture del “Comune di Cremona” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 19 Dicembre 2018.

2 – La **Ditta** ha preso visione di tali codici, si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del Comune (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

3 – Si prevede espressamente che la violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. a decorrere dalla data della ricezione, da parte della **Ditta**, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola.

ART. 14 IMPOSTE E SPESE

Tutte le spese del presente atto e conseguenti, I.V.A. esclusa, sono a carico della Ditta.

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento dell'Unione Europea del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, d'ora in poi Regolamento) il Comune di Cremona tratta i dati personale dell'interessato nel corso di trattative precontrattuali e per adempiere ad obblighi contrattuali, contabili, amministrativi e fiscali attraverso supporti elettronici e cartacei. I dati possono essere comunicati a soggetti terzi sempre per finalità amministrative, contabili, e fiscali. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cremona.

ART. 16 ALLEGATI

L'esecuzione del contratto è soggetta all'osservanza piena e inscindibile dell'allegato A) Offerta economica da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato.

L'ENTE APPALTANTE COMUNE DI CREMONA – IL DIRIGENTE DEL SETTORE – ARCH.
GIOVANNI DONADIO

LA DITTA CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO & C. s.n.c. – Il
Rappresentante Legale – BONINI LAURA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

L'imposta di bollo da Euro è assolta virtualmente ai sensi dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia n. 41375 del 26/02/2016.

Allegato A) Offerta economica